

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 138

20 giugno 2012

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,
AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE,**

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MANFREDINI, CAVAL-
LI, BERNARDINI, CORRADI

**ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA DI COMUNI
EMILIANO-ROMAGNOLI NELLE AREE DI BOLOGNA,
MODENA, FERRARA, REGGIO EMILIA, COLPITE DA-
GLI EVENTI SISMICI DEL MESE DI MAGGIO 2012**

Oggetto assembleare n. 2813

Relazione

L'Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, è stata funestata da eventi sismici, tanto gravi che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Nello stesso territorio il giorno 29 maggio 2012 si verificava un'ulteriore sisma di magnitudo 5.8, che ha indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri a prendere atto che l'andamento della sequenza sismica, manifestatasi nelle predette province, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

Tali fenomeni hanno provocato la perdita di vite umane, numerosi feriti, oltre all'inagibilità di diversi immobili pubblici e privati, con gravi danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; ed è intervenuta la presa d'atto che tale situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012, è stato prolungato lo stato di emergenza e, successivamente, con decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012, sono stati disposti interventi immediati per superare l'emergenza, per la ripresa economica e sui rifiuti e l'ambiente.

Al di là degli interventi temporaneamente previsti nel citato decreto legge, strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate, in misura tale da garantire l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze, i firmatari del presente progetto di legge garantiscono fondamentale garantire concrete possibilità di rilancio dell'economia emiliana dei territori colpiti, attraverso l'istituzione di uno speciale regime tributario.

In Italia sono già presenti zone franche: Livigno, Campione d'Italia, Valle d'Aosta e Gorizia, disciplinate dall'art. 2 del TU delle leggi doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 Approvazione

del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). A livello europeo la materia è disciplinata dalla direttiva 75/69/CE e dai regolamenti CE n. 88/2504 e 93/2454.

Il presente progetto di legge alle Camere, quale strumento previsto sia dall'articolo 121 della Costituzione italiana che dall'articolo 28, comma 4, lettera b), dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, propone di adottare anche per i territori colpiti dal sisma in Emilia-Romagna, al di là delle disposizioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gestire l'emergenza, e proprio per superare tale l'emergenza, strumenti già collaudati per casi particolari in altre zone d'Italia che godono di particolari prerogative ed esoneri doganali.

Si tratta di provvedimenti che devono essere sanciti dallo Stato, ed è per questo che il presente progetto di legge è indirizzato alle Camere, affinché per le zone individuate vengano istituiti esoneri totali o parziali di pagamento dei diritti doganali o di altri oneri fiscali.

Secondo le stime economiche più autorevoli ed ufficiali, i danni al sistema economico nel suo complesso, potrebbero superare i 10 miliardi di euro e da più parti si richiedono interventi in tempi brevissimi, considerato che l'area colpita dal sisma, sulla base delle stime sul Pil del territorio, garantisce complessivamente un gettito fiscale stimabile in almeno 6-7 miliardi di euro all'anno.

La sola IVA attribuibile al settore industriale ammonta a non meno di 300 - 400 milioni di euro all'anno. Da queste stime è evidente che l'intervento dello Stato per supportare le attività economiche colpite non rappresenta solo una necessaria azione di solidarietà, ma un vero e proprio investimento sul futuro.

Ecco perché si ritiene prioritario intervenire istituendo un'apposita zona franca utile a rilanciare l'economia, tutelare l'occupazione a livello locale, garantendo sul medio-lungo periodo un ritorno in termini di gettito fiscale tale da giustificare l'istituzione delle esenzioni.

L'esenzione da determinate imposte, come accise, IVA, eccetera, così come la zona franca comporta, sarà ampiamente compensata da un forte incremento delle imposte dirette, originato dalla possibilità per gli operatori economici di produrre, vendere e fornire una quantità rilevante di prodotti e servizi agevolati, aumentando in modo esponenziale i loro ricavi e di conseguenza il loro imponibile. Inoltre, questo regime stimolerebbe le numerose imprese multinazionali che hanno investito in Emilia-Romagna a mantenere *in loco* la produzione.

L'istituzione della zona franca, considerata la vocazione industriale dell'area, consentirebbe di continuare a produrre in loco le autentiche eccellenze italiane che risultano fondamentali l'economia statale e nell'ambito dei rapporti commerciali con l'estero.

Istituire una zona franca o extradoganale nelle zone colpite dal terremoto comporterebbe che i beni in vendita non saranno gravati dall'IVA e/o da altre tasse, imposte e accise.

Dal punto di vista della normativa europea, il Trattato che istituisce la Comunità Europea, all'articolo 87 (ex articolo 92), prevede esplicitamente, al comma 2, lettera b), la possibilità di concedere "aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali". Al comma 3 del medesimo articolo sono inoltre ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, quale sicuramente è stato il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna.

L'istituzione della zona franca sicuramente sarà un ottimo strumento per le aziende già presenti sul territorio, che così avranno una maggiore liquidità da reinvestire sul territorio e far fronte alle gravi difficoltà cui sono andate incontro a seguito del sisma.

Il progetto di legge si compone di tre articoli, essendo la materia doganale e tributaria già dettagliatamente disciplinata da norme statali.

Il primo articolo individua e circoscrive il territorio della zona franca, mediante rinvio all'elencazione dei Comuni colpiti dal sisma così come elencati nel decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.

L'articolo 2 specifica che il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato e che il Ministro per l'Economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Beni e Attività Culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina. Inoltre si prevedono le necessarie variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.

L'articolo 3 specifica che gli atti emanati in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

1. Il territorio dei comuni emiliano-romagnoli interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Articolo 2

1. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
2. Il Ministro per l'Economia e le finanze, di concerto con i

Ministri per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Beni e Attività Culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Articolo 3

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.